



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA SINDACALE N. 11 / 2025

OGGETTO: RISCHI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DI UN IMMOBILE SITO NEL VIALE OSSERVATORIO ASTRONOMICICO AL CIVICO N° 3

IL SINDACO

Visto il verbale dei Vigili del Fuoco protocollo n° 17761 del 24/08/2025, nel quale si comunicava al Comune di Carloforte l'intervento eseguito in pari data presso l'edificio ubicato nel viale Osservatorio Astronomico al civico 3 con interessamento della Piazza Pegli, nel quale si riscontrava l'avvenuto distacco di calcinacci dal poggiolo dell'immobile su individuato verso la zona sottostante;

Vista la relazione di servizio della Polizia Locale n° protocollo 15723 del 25/08/2025 nella quale si segnala la caduta di calcinacci dal poggiolo di pertinenza di un immobile sito nel viale Osservatorio Astronomico al civico 3, che cadendo al suolo nella Piazza Pegli colpivano una autovettura regolarmente parcheggiata nella stessa;

Preso atto che a seguito della caduta dei calcinacci, la Polizia Locale provvedeva in data 24/08/2025 a far rimuovere le autovetture parcheggiate e alla delimitazione dell'area interessata con transenne e nastro segnaletico, al fine di interdire il passaggio di persone e il parcheggio delle autovetture ed evitare ulteriori rischi per la pubblica incolumità;

Tenuto conto che nel verbale dei Vigili del Fuoco si indicava la improcrastinabile esecuzione, con ogni consentita urgenza, dei lavori di messa in sicurezza delle parti del fabbricato interessate dal degrado, al fine di evitare un ulteriore avanzamento dello stesso e ripristinare le normali condizioni di sicurezza dello stabile;

Considerato che, per quanto sopra, è evidente una condizione di elevata pericolosità e urgente necessità di intervento per la messa in sicurezza;

Attesa la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;

Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 15.04.2004 n.2144 a mente della quale "l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni, non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente è [...] quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo di rimedi ordinari offerti dall' ordinamento giuridico";

Dato atto che, per la particolare urgenza di procedere, non è possibile indugiare oltre e seguire il normale iter amministrativo;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Alla XXXXXXXX nata a XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, proprietaria dell'immobile sito in viale Osservatorio Astronomico al civico 3, identificato al Foglio 19 Mapp 2232 Sub.6, di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, all'avvio dei lavori per eliminare i possibili pericoli che potrebbero compromettere la sicurezza urbana e cagionare danni a persone o cose;

PREAVVERTE

- che la presente ordinanza è emessa limitatamente all'eliminazione delle condizioni di pericolo, non esonera il titolare alla richiesta di ogni eventuale nulla osta o autorizzazione in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale, da presentare tramite il portale SUAPE, che dovesse essere necessaria al fine di ottemperare alla presente ordinanza;
- che in caso di constatata inosservanza di quanto disposto i lavori potrebbero essere eseguiti d'ufficio a cura dell'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione al proprietario. In tal caso, l'Amministrazione provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute e relative: ai lavori di posizionamento di transenne, barriere o quant'altro; all'affitto delle stesse barriere per tutto il periodo di effettivo utilizzo; alla esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione del pericolo, in danno dei proprietari inadempienti;
- che l'inosservanza del presente provvedimento è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita " *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa prevista per Legge e Regolamenti*";
- che la Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Cagliari di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
- notificata al proprietario dell'immobile così come identificato;
- notificata al Comandante della Polizia Locale e al Responsabile dell'Area Edilizia Privata;

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

Al Responsabile dell'Area Edilizia Privata, gli adempimenti di propria competenza;

AVVERTE

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

COMUNICA

A norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Li, 25/08/2025

IL SINDACO
ROMBI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)